

LEGGE COSTITUZIONALE

Nella gerarchia delle fonti, le leggi costituzionali *tout court* si pongono sullo stesso gradino della Costituzione. A titolo esemplificativo ricordiamo:

- L.Cost. 9 febbraio 1948 n.1, Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale (richiamata dall'art.137, comma I);
- L.Cost. 26 febbraio 1948 n.3, Statuto speciale per la Regione Sardegna;
- L. Cost. 21 giugno 1967 n.1, Estradizione per i delitti di genocidio;*


Rispetto alle leggi ordinarie, hanno un procedimento di formazione più complesso (**aggravato**):

Art.138

Due deliberazioni successive da parte di ogni Camera (Deputati e Senato)
(per le leggi ordinarie abbiamo una sola deliberazione per Camera)



I° Deliberazione: possono essere proposti emendamenti al testo
è richiesta la maggioranza relativa
navette tra Camera e Senato



tra una deliberazione e l'altra devono intercorrere 3 mesi



II° Deliberazione: non possono essere proposti emendamenti al testo
(Art.123 Reg. Senato ed Art.99 Reg. Camera)

Approvazione a maggioranza qualificata

Camera e Senato approvano il testo con il voto favorevole dei 2/3

La Legge Costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica

Approvazione a maggioranza assoluta

Camera e Senato approvano il testo con il voto favorevole della metà più uno

La Legge Costituzionale è pubblicata sulla G.U. ed entro 3 mesi può essere sottoposta a referendum costituzionale (*sospensivo*)

Il referendum costituzionale non prevede un quorum e può essere chiesto:

- raccogliendo 500.000 firme;
- da 5 Consigli regionali;
- da 1/5 dei membri di una Camera

* Per un elenco completo delle leggi costituzionali *tout court* e delle leggi di revisione costituzionale si rinvia al materiale di approfondimento.